



CITTA' DI MENDICINO
PROVINCIA DI COSENZA

UFFICIO DEL SINDACO

Ordinanza del Sindaco n. 30 del 07/11/2024

Oggetto: Revoca ordinanza sindacale n.10/24 e riapertura al transito della strada comunale Acherunthia.

IL SINDACO

PREMESSO CHE con ordinanza n. 10 del 07/05/2024, causa l'effettuazione di interventi di adeguamento della carreggiata stradale, veniva disposta la chiusura al transito veicolare, dal 13/05/2024 e fino al 09/06/2025, della Via Comunale Acherunthia, dall'intersezione con via Ferrera all'intersezione con via Merenzata;

CONSIDERATO CHE

- La strada in oggetto assolve ad accesso preferenziale all'area di ammassamento per come individuato dal locale Piano di Emergenza di Protezione civile;
- L'arteria viaria in oggetto rappresenta la percorrenza più veloce per il raggiungimento di alcuni insediamenti da parte dei mezzi di Soccorso e di Pubblica Sicurezza;
- La strada in oggetto consente di decongestionare il transito veicolare all'interno del Comune di Mendicino interessato da un notevole flusso di pendolari da e per Cosenza;

VISTO CHE

- Gli interventi in essere sul suddetto tratto risultano, allo stato, quasi completati;
- Per il completamento degli ultimi interventi non è più necessario l'impiego di mezzi eccezionali che possono ostruire il transito veicolare;

CONSIDERATO CHE

- L'insistenza di minimi lavori residui sul tratto viario in questione non costituisce più pregiudizio alla sicurezza stradale;
- Risulta, pertanto indifferibile la riapertura della strada Acherunthia;

- per ripristinare l'accesso più veloce e diretto alle Aree di Ammassamento, di Prima Attesa e Vie di Fuga nel rispetto del Piano Comunale di Protezione Civile, stante l'avvicinarsi della stagione invernale, che comporta inevitabilmente rischi di frane e smottamenti su parte del territorio;
- per prevenire problemi di ordine pubblico e rimuovere i rallentamenti degli interventi di Pronto Soccorso;
- per esigenze connesse al servizio di scuolabus;
- per ripristinare un'arteria da ritenersi strategica in base al piano di Protezione Civile in un territorio come quello mendicinese, ricadente in Zona 1 (Alta Pericolosità Sismica);
- onde alleviare i notevoli disagi alla viabilità ed ovviare alle estreme criticità generate dall'eccessivo traffico che quotidianamente interessa Via Merenzate;

ACQUISITO il parere del Comando di Polizia Locale;

VISTI

- Il D.L. 30.04.1992 n.285 Nuovo Codice della Strada ed il regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992;
- Gli artt. 50 e 54 del Tuel;
- Lo Statuto Comunale;

ORDINA

1. La riapertura al traffico veicolare in entrambi i sensi di marcia di Via Acherunthia, dall'intersezione con via Ferrera all'intersezione con via Merenzate, a decorrere dal 13 Novembre 2024, disponendo, conseguentemente, la revoca della ordinanza n.10 del 07/05/2024;
2. Che la Ditta esecutrice dei lavori, nel termine di giorni 5 (cinque) lavorativi, dalla notifica della presente ordinanza, provveda:
 - a) allo sgombero ed al ripristino della piattaforma stradale finalizzata alla riapertura e al transito di Via Acheruntia;
 - b) all'installazione della segnaletica secondo le modalità previste dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 recante "Regolamento di esecuzione e d'attuazione del nuovo Codice della strada", recante LAVORI IN CORSO e agli altri accorgimenti necessari, sia diurni ed eventualmente notturni (lampade a intermittenza) atti a prevenire sinistri stradali ed ingorghi;
 - c) a sorvegliare e mantenere la suddetta segnaletica;

AVVERTE CHE

1. In caso di inadempimento alle prescrizioni di cui alla presente ordinanza la ditta risponderà direttamente di eventuali danni a persone o cose.

2. La mancata adozione delle misure necessarie alla salvaguardia della sicurezza stradale, l'omessa installazione della segnaletica stradale, l'omesso mantenimento di efficienza della segnaletica, anche in ore notturne ed in caso di scarsa visibilità, determina, ai sensi dell' art. 21 del D.L.gs 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 868,00 sino ad un massimo di € 3.471,00, e la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

DISPONE

1. Che gli ufficiali e gli Agenti di Polizia Stradale e tutti i soggetti istituzionalmente preposti, di cui all'art.12 del D.L.gs. 30 aprile 1992 n.285, assicurino il rispetto della presente ordinanza;
2. Di pubblicare la presente ordinanza sindacale all'albo pretorio online del Comune di Mendicino per 15 giorni consecutivi;
3. La notifica della presente ordinanza alla ditta esecutrice dei lavori.
3. L'invio del presente provvedimento al locale Comando dei Carabinieri ed alla Prefettura di Cosenza.

RENDE NOTO

che contro la presente ordinanza sono ammissibili il ricorso al Prefetto, entro 30 gg., ovvero ricorso al TAR della Regione, entro 60 gg. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.



Il Sindaco

f.to Ing. Irma Bucarelli